

**COMUNE DI ROANA**

*Provincia di Vicenza*

-----

**REGOLAMENTO**

**PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 10.04.1997.-

## CAPITOLO 1

### MERCATO art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 112/1991

#### Art. 1

##### Tipologia del mercato e localizzazione

Vengono istituiti i seguenti Mercati periodici a cadenza settimanale tipologia b) aventi carattere stagionale:

- a) Mercato stagionale di Roana capoluogo in Piazza S. Giustina;
- b) Mercato stagionale di frazione Treschè Conca in Via Campiello Piazzale Sciovie Belmonte;
- c) Mercato stagionale di frazione Canove in Piazzale Roma;
- d) Mercato stagionale di frazione Cesuna in Piazzale Vecchia Ferrovia;
- e) Mercato stagionale (Piazza morta) di frazione Camporovere in Piazza S. Giovanni.

#### Art. 2

##### Estremi degli atti formali di istituzione e di conferma dei mercati

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche istituiti o confermati con i seguenti atti amministrativi:

- Ordinanza del Sindaco di Roana Prot. n. 2662 del 4 giugno 1975;
- Delibera di Giunta Municipale n. 99 del 13 giugno 1975 - Art. 51 del R.D. 29.12.1939 che approva il regolamento per l'applicazione della legge su commercio ambulante-ordinanza;
- Ordinanza del Sindaco di Roana del 9 giugno 1977;
- Delibera di Giunta Municipale n. 64 del 26 maggio 1980 - Disciplina del commercio ambulante nel territorio del Comune di Roana;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 19 dicembre 1980 - Disciplina del commercio ambulante nel territorio comunale;
- Delibera di Giunta Municipale n. 81 del 11 marzo 1983 - Disciplina del commercio ambulante nel territorio comunale;
- Delibera di Giunta Comunale n. 182 del 14 maggio 1991 - Disciplina del commercio ambulante nel territorio comunale. Revoca delibera di Giunta Municipale n. 81 del 11.01.1983;
- Delibera di Consiglio comunale n. 73 del 22 agosto 1995 - Art. 3 comma 4 legge 28.03.1991, n. 112. Individuazione delle aree pubbliche da destinarsi allo svolgimento dei mercati stagionale nelle frazioni del Comune.

- Delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 10 dicembre 1996 - L.R. 8 del 1995. Commercio su aree pubbliche. Individuazione aree mercato e fiere/mercato. Approvazione planimetrie.

**Art. 3**

**Periodi, giornate e orari di svolgimento**

I mercati, di cui al precedente art. 1, hanno luogo a partire dalla terza settimana del mese di Giugno e fino alla seconda settimana del mese di Settembre, dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e nelle seguenti giornate:

- a) Mercato stagionale di Roana capoluogo - nella giornata di **Mercoledì**;
- b) Mercato stagionale di frazione Treschè Conca - nella giornata di **Mercoledì**;
- c) Mercato stagionale di frazione Canove - nella giornata di **Venerdì**;
- d) Mercato stagionale di frazione Cesuna - nella giornata di **Venerdì**;
- e) Mercato stagionale di frazione Camporovere - nella giornata di **Venerdì**.

Qualora la giornata festiva del 15 agosto dovesse coincidere con una giornata di mercato, quest'ultimo non sarà effettuato nè recuperato in altra diversa giornata.

I concessionari di posteggio entro le ore 8.30 devono aver installato il proprio banco-autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

Entro le ore 14.30 tutti i concessionari di posteggio debbono aver sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

**Art. 4**

**Richiamo della localizzazione**

Le aree di mercato sono quelle configurate nella planimetria particolareggiata approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 109 del 10 dicembre 1996.

**Art. 5**

**Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla suddetta planimetria.

In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, P.S.).

**Art. 6**

**Descrizione della circolazione pedonale e veicolare**

Dalle ore 7.30 alle ore 13.30 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di

mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

I posteggi dovranno essere posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti. I posteggi devono essere separati da almeno un metro.

### **Art. 7**

#### **Modalità di tenuta e consultazione della Pianta organica del mercato**

Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali a riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della Pianta organica e comunicarlo alla Regione ai sensi dell'art. 7 comma 3 del decreto 248/1993.

Copia della planimetria e della Pianta organica è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'USL (Servizio di Igiene Pubblica) competente per il territorio.

### **Art. 8**

#### **Modalità di assegnazione dei posteggio ai precari**

I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita, ai sensi del precedente art. 3, comma 2, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori inseriti nella graduatoria riferita al singolo mercato.

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi l'Ufficio Commercio formerà apposita graduatoria per ogni mercato, includendo gli operatori che abbiano fatto richiesta di posteggio, attribuendo ad essi un punto per ogni giornata di attività o di presenza alla "SPUNTA" all'inizio delle operazioni, con riferimento al periodo del biennio antecedente. La suddetta richiesta dovrà essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il competente ufficio comunale, provvederà, entro il 1 giugno, alla formazione della graduatoria, in base al disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 7 del D.M. n. 248/1993 e tenuto conto del numero delle presenze documentate nello stesso mercato.

L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in graduatoria quale è definito dando la priorità:

- all'operatore che ha il più alto numero di presenze nel mercato (anzianità di presenza), quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità o specializzazione merceologica purché in regola con le concessioni di legge;
- all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal registro Imprese.

La graduatoria dei precari è tenuta dall'Ufficio Commercio ed in copia dal Comando di Polizia Municipale.

### **Art. 9**

#### **Canone di posteggio e t.o.s.a.p.**

I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento anticipato dei relativi canoni e tassa per occupazione del suolo pubblico, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e secondo le modalità in atto.

Per le sole concessioni giornaliere, relative a mercati che si svolgono in giornate in cui non funziona il servizio postale, è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia Municipale addetti ai mercati, i quali rilasceranno regolare ricevuta.

### **Art. 10**

#### **Criteri per il rilascio della concessione e sua rinuncia**

L'atto di concessione del posteggio viene rilasciato dal Sindaco a chi sia titolare dell'autorizzazione prevista dalla legge (tipo b) ed ha durata decennale.

La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, va presentata al Sindaco entro trenta giorni dalla scadenza decennale.

Il Sindaco, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, rilascia l'autorizzazione e riassegna il posteggio richiesto entro i successivi.

La mancata presentazione della domanda da parte del titolare del posteggio entro il termine di cui al comma 2, va considerata come rinuncia alla concessione del posteggio stesso che si rende in tal modo libero, per l'assegnazione ad altro richiedente, con le procedure previste dalle norme vigenti.

La comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Sindaco allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

### **Art. 11**

#### **Definizione delle corrette modalità di vendita**

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1 dalla verticale del limite di allineamento.

I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2.00;

E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

In caso di cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempreché tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato.

Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

## **Art. 12**

### **Richiamo delle modalità di subingresso**

Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, sempreché vengano rispettate le disposizioni di cui all'art. 49 del D.M. n. 375/88. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 16 del D.M. n. 248/93.

## **Art. 13**

### **Richiamo delle norme igienico-sanitarie**

La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.

La materia è disciplinata dall'art. 22 del D.M. 248/93 e dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995, per la parte non espressamente indicata dal

T.U. leggi sanitarie e Regolamento Comunale d'igiene, nonché dalla L. 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, alla sospensione della concessione del posteggio.

#### **Art. 14**

##### **Revoca, sospensione e decadenza della concessione del posteggio**

La concessione relativa al posteggio è in qualsiasi momento revocabile per motivi di pubblico interesse od utilità pubblica.

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge n. 122/1991 e dell'art. 9 del D.M. n. 248/1993, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati applicando, nel caso, l'ulteriore criterio di cui all'art. 7, comma 8 del D.M. 248/1993, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
- nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica, comunque, il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

Fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere o revocare in ogni momento, senza oneri per il Comune, la concessione del posteggio e di assegnarne altro in sostituzione, ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge n. 112/1991, la concessione stessa è dichiarata decaduta per le seguenti cause:

- perdita della condizione di commerciante su aree pubbliche;
- mancato utilizzo del posteggio di tre mercati nel corso della stagione.

Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto dei mercati che, per qualunque causa, non hanno avuto effettivamente luogo, né delle assenze dovute a servizio militare, gravidanza e malattia, purché documentate.

I casi di gravidanza e di malattia dovranno essere documentate da apposito certificato medico.

Il Sindaco può, con atto motivato, disporre la sospensione della concessione per un periodo non superiore a 4 giornate di mercato ovvero, nei casi di particolare gravità, dichiarare definitivamente decaduta la concessione medesima nei seguenti casi:

- mancato pagamento delle tasse e corrispettivi relativi;
- ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra di loro, alle presente disciplina ed alle relative ordinanze sindacali;
- particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari e addetti alla vigilanza, o per turbativa;
- per non aver tenuto convenientemente il posteggio, in particolare per quanto attiene la pulizia del suolo occupato;
- per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- per cessioni, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio non in regola con i requisiti di legge.

Dell'avvio del procedimento relativo alla sospensione, decadenza o revoca della concessione, va data comunicazione, ai sensi della legge 241/1990, all'interessato, il quale è invitato a produrre eventuali memorie difensive ed eventuali giustificazioni entro il termine di giorni 15.

**Art. 15**

**Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione  
o spostamento del mercato**

In caso di ridefinizione dell'ampiezza complessiva del mercato per ristrutturazione, compatibilmente con la disponibilità di superficie, è fatta salva l'esigenza della revisione dei singoli posteggi e per le nuove autorizzazioni si applica la normativa regionale vigente.

Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base:

- a) dell'anzianità di frequenza quali concessionari dei posteggi;
- b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al registro Imprese.

## CAPITOLO 2

### FIERE

#### Art. 16

#### Data di svolgimento e localizzazione

La Fiera di “Sant’Antonio” si svolge in Frazione di Cesuna nella quarta domenica del mese di Giugno nelle seguenti vie e strade cittadine: Via B.ta Liguria - da intersezione con Via A. Papa ad intersezione con Via Armistizio - Via Magnaboschi - da intersezione con Via Armistizio ad intersezione con Via 26 Giugno - Via Armistizio - da intersezione con Via B.ta Liguria ad intersezione con Via B.ta Pino.

Il numero totale dei posteggio è riservato ai titolari di autorizzazione di cui alla legge n. 112/1991.

#### Art. 17

#### Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi

La concessione del posteggio è limitata al giorno di durata della fiera come determinata nel precedente art. 16.

Ai sensi dell’art. 6, commi 5, 7 e 8, del D.M. n. 248/1993, le domande per l’assegnazione dei posteggi debbono pervenire all’Ufficio protocollo del Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera e sono inoltrate a mezzo raccomandata. Fa stato la data del timbro postale di spedizione.

La domanda, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, dovrà contenere, oltre che le generalità e il codice fiscale della ditta, copia dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche in possesso e una visura camerale.

Ai sensi dell’art. 6, commi 5, 7 e 8, del D.M. 268/1993, la graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) più alto numero di presenze nella fiera;
- b) maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
- c) data di presentazione della domanda.

La graduatoria di cui al comma precedente è affissa all’Albo comunale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento della fiera.

L’operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all’assegnazione del posteggio ad altri operatore, sempreché presente, senza che con ciò l’interessato possa rivendicare la restituzione delle tariffe versate.

I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 4.

**Art. 18**

**Calcolo del numero delle presenze**

E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore dal D.M. 248/93, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

**Art. 19**

**Vendite a mezzo veicoli**

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 26 giugno 1995.

**Art. 20**

**Rispetto della normativa igienico sanitaria**

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti o bevande.

Gli operatori commerciali sono tenuti allo scrupoloso rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.

**Art. 21**

**Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto.

**Art. 22**

**Norme in materia di funzionamento della fiera**

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1 dalla verticale del limite di allineamento.

I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2.00;

E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

In caso di cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempreché tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato.

Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

In concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

### **Art. 23**

#### **Descrizione della circolazione pedonale e veicolare**

Durante il periodo di attività è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla fiera, fatti salvi i mezzi di emergenza.

I posteggi dovranno essere posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti. I posteggi devono essere separati da almeno un metro.

E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

### **Art. 24**

#### **Determinazione degli orari**

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 112/1991, dell'art. 18 del D.M. n. 248/1993 e dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto n. 248/1993, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori della fiera.

## CAPITOLO 3

### AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI

#### Art. 25

#### Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.M. n. 248/1993, nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente Capitolo.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:

- in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
- in occasione di festività, fiere mercato o sagre;
- durante il periodo di elevato afflusso turistico.

Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

Il numero di posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

## CAPITOLO 4

### MOSTRA MERCATO DI COSE USATE E D'ALTRI TEMPI

#### **Art. 26** **Isituzione**

E' istituito, nel periodo che va dal mese di aprile ad ottobre nella seconda domenica del mese, il mercatino delle cose usate e d'altri tempi da svolgersi in località Cesuna di questo Comune.

Diverse modalità di svolgimento sia di luogo che di orario, ivi compresa la sospensione temporanea della manifestazione, potranno essere deliberate dalla Giunta Municipale.

#### **Art.27** **Partecipazione**

La partecipazione al mercatino è consentita agli operatori che esercitano l' attività commerciale in modo professionale ed ai soggetti che sono in possesso dell' iscrizione al registro degli esercenti il commercio (REC) per la tabella merceologica XIV - cat. 27 e/o 28 od altre rientranti nelle tipologie di cui al successivo art. 28, nonchè autorizzazione commerciale per la vendita di prodotti.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, possono altresì partecipare - ai sensi dell' art. 12 della Legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 - i soggetti che non esercitano l' attività commerciale, ma vendono o scambiano oggetti in modo del tutto sporadico od occasionale.

Per poter partecipare al mercatino, gli operatori interessati dovranno presentare domanda al Sindaco dalla quale risulti il titolo di partecipazione (commerciante professionista, operatore iscritto al REC munito d' autorizzazione temporanea od operatore non professionale).

Alla richiesta, nella quale ciascun partecipante dovrà preventivamente fare dichiarazione ai sensi degli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. ; 242 e 247 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 ; art. 19, n. 18 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dovrà essere allegata - per ciascuna categoria la seguente documentazione:

- a) commercianti professionisti: copia autentica dell' autorizzazione amministrativa per l' esercizio del commercio;
- b) operatori iscritti al REC: copia autentica del certificato d' iscrizione;
- c) operatori non professionali: dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, dalla quale dovrà risultare la loro condizione di venditori non professionali e di non essere soggetti tenuti ai registri I.V.A. ; modulo da richiedere al proprio comune di residenza ( se residenti fuori regione tale modulo dovrà essere rilasciato dal Sindaco del Comune di Venezia) così come previsto dall' all. b) alla deliberazione della G.R.

del Veneto n. 1842 del 23 aprile 1996, nonché un elenco contenente l' indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numero d' oggetti che intendono porre in vendita: tale elenco verrà timbrato unitamente al modulo di cui sopra e rimarrà nella disponibilità dell' operatore per eventuali successivi controlli.

L' autorizzazione alla partecipazione viene rilasciata dal Sindaco, previa verifica dei presupposti di Legge, mediante atto di concessione del posteggio.

### **Art. 28**

#### **Oggetto**

Il mercatino ha come oggetto il commercio di cose vecchie, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe d'epoca, oggetti da collezione, hobbistica di cose antiche in genere ed oggetti d' antiquariato o materiale vario di epoca non recente.

Durante la manifestazione, all' interno dell' area interessata, è vietata ogni altra forma di commercio in contrasto con le specializzazioni merceologiche del precedente comma.

### **Art. 29**

#### **Orario ed individuazione delle aree**

Il mercatino si svolgerà secondo il seguente orario: mesi da aprile ad ottobre: dalle ore 14,00 alle ore 22,00.

L' occupazione del posteggio potrà avvenire non prima delle ore 13.30 e non oltre le ore 23,00.

Il posteggio non potrà essere abbandonato prima dell' ora fissata per la chiusura del mercatino. In caso di abbandono anzitempo, il posteggio non potrà essere rioccupato dal titolare nel corso della medesima giornata.

In concomitanza con il marcatino, è concessa la facoltà di deroga alla chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa del centro capoluogo.

Con specifica ordinanza del Sindaco verranno individuate le aree cittadine ove tenersi il mercatino.

### **Art. 30**

#### **Assegnazione dei posteggi**

L' assegnazione del posteggio è limitata all' anno, eventualmente rinnovabile, successivo alla presentazione della domanda di partecipazione, che dovrà pervenire al Sindaco entro il 30 novembre di ciascun anno. Per i venditori non professionali l' autorizzazione è da intendersi limitata alle sei presenze previste dall' art. 12 della Legge Regionale n. 8/1995.

La graduatoria per l' assegnazione dei posteggi è redatta dall' Ufficio Commercio del Comune sulla base dell' anzianità di frequenza al mercatino assegnando per ogni presenza del soggetto riscontrata:

- punti uno nel caso di operatori professionali o iscritti al REC;
- punti due nel caso di operatori non professionali, procedendo al sorteggio nel caso di parità o di richieste superiori ai posteggi.

La graduatoria di cui al precedente comma ha validità all' ano di cui si riferisce.

I posteggi non occupati dopo le ore 14.30 saranno assegnati, limitatamente alla sola giornata, agli aspiranti presenti, previo adempimento delle formalità di cui all' art. 2 ed al pagamento del canone.

### **Art. 31 Antiquariato**

Per la vendita nell' ambito del mercatino di opere di pittura , scultura, grafica ed oggetti di antichità o d'interesse storico od archeologico di cui alla Legge 20 novembre 1971, n. 1062, è necessaria l' autorizzazione commerciale prevista dall' art. 1 della Legge n. 112/1991, da esporre per tutta la durata della manifestazione in luogo ben visibile al pubblico.

### **Art. 32 Divieti**

Durante lo svolgimento del mercatino è fatto divieto di:

- a) fare uso comunque di generatori di corrente;
- b) portare appresso cani per custodia;
- c) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo il posto occupato; pertanto a fine vendita tutta l' area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita; a tale scopo bisogna servirsi degli appositi cassonetti;
- d) danneggiare la pavimentazione in qualsiasi modo;
- e) turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere.
- f) vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano ed occupare o vendere in posti non assegnati;
- g) infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- h) usare strumenti sonori ovvero diffusori od amplificatori di voci.

L' ambulante non può dare in uso il suo posteggio ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.

E' divieto lo scambio di posteggi tra i concessionari.

### **Art.33 Assenze**

Le assenze per più' di quattro volte, anche non consecutive, nel corso dell' anno, comportano la perdita del posto con decorrenza immediata.

In caso di assenza prolungata determinata da malattia o da altro impedimento di ordine personale, il titolare della concessione deve presentare tempestivamente motivata richiesta di conservazione del posteggio.

### **Art. 34 Decadenza**

Si verifica la decadenza della concessione del posteggio nei seguenti casi:

- a) mancato versamento del canone di posteggio;
- b) violazione dell'obbligo prescritto dal precedente art.3 circa la merce posta in vendita;
- c) sistematico mancato rispetto degli orari previsti dal presente regolamento ( per almeno tre volte consecutive);
- d) nelle ipotesi di cui alla Legge 112/1991 e regolamenti d' attuazione;
- e) nelle ipotesi di cui al precedente art. 7, capoversi 2 e 3.

### **Art.35 Vigilanza**

E' compito degli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria svolgere la sorveglianza del mercato facendo rispettare le norme regolamentari e d' igiene.

Per la verifica della vetustà o meno degli oggetti esposti, del loro stato di usura ovvero di non corrente utilizzo, gli agenti preposti alla sorveglianza possono avvalersi di esperti nominati ausiliari di Polizia Giudiziaria.

### **Art.36 Canone**

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto.

## **CAPITOLO 5**

### **COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Art. 37**

##### **Zone vietate**

Con provvedimento del Sindaco, da emettersi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 112/1991 e art. 1, comma 1, del D.M. 248/1993, saranno individuate le aree pubbliche (vie, strade, piazze, ecc.) in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche itinerante è vietato, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Nelle strade e vie in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito, la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

E' inoltre vietato l'uso di propaganda sonora o con altoparlanti se non nei casi preventivamente autorizzati dal Sindaco.

#### **Art. 38**

##### **Rappresentazione cartografica**

Presso l'Ufficio Commercio e la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite.

#### **Art. 39**

##### **Vendite a domicilio**

Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale, senza l'uso di propaganda sonora, salvo nei casi preventivamente autorizzati dal Sindaco.-

#### **Art. 40**

##### **Determinazione degli orari**

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 112/1991, dell'art. 18 del D.M.: n. 248/1993 e dell'art. 36, comma 3, della legge 142/1990, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio, è quello stabilito dal Sindaco per le attività commerciali in sede fissa.

## CAPITOLO 6

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 41

#### **Variazioni dimensionamento e localizzazione posteggi**

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.

#### Art. 42

#### **Validità delle presenze**

Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante; in entrambi i casi è ammessa la presenza di un collaboratore familiare o di un dipendente.

#### Art. 43

#### **Definizione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale della Polizia Municipale nonchè dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Qualora le infrazioni non costituiscano più grave violazione, esse saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 100.000 ad un massimo di €. 600.000 oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie all'uopo previste.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, così come individuata nel precedente comma 2, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

**Art. 44**

**Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla legge regionale del Veneto n. 8/1995.

**Art. 45**

**Abrogazione di precedenti disposizioni**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le recedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.



Deliberato dal Consiglio Comunale con verbale n. 27 in data 10.04.1997, divenuta esecutiva il 22.05.1997.

IL SINDACO  
(BOLZON Dr. Davide)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(PACCANARO Dr. Augusto)

Publicato all'albo pretorio dal 29.04.1997 al 14.05.1997 reg. n° 387.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(PACCANRO Dr. Augusto)

Approvato dal Comitato regionale di Controllo come da comunicazione n. 3129 del 02.05.1997.

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ripubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune, e cioè dal 27.05.1997 all'11.06.1997 n° 485 di reg..

Dalla Residenza comunale, addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(PACCANARO Dr. Augusto)

## INDICE SOMMARIO

### Capitolo 1 - MERCATO art. 1, comma 2, lett. b) legge n. 112/1991

Art. 1 - Tipologia del mercato .....	Pag. 1
Art. 2 - Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione dei mercati .....	Pag. 1
Art. 3 - Periodi, giornate e orari di svolgimento .....	Pag. 2
Art. 4 - Richiamo della localizzazione.....	Pag. 2
Art. 5 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita .....	Pag. 2
Art. 6 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare .....	Pag. 2
Art. 7 - Modalità di tenuta e consultazione della Pianta organica del mercato.....	Pag. 3
Art. 8 -Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari.....	Pag. 3
Art. 9 -Canone di posteggio e t.o.s.a.p. ....	Pag. 4
Art. 10 -Criteri per il rilascio della concessione e sua rinuncia .....	Pag. 4
Art. 11 - Definizione delle corrette modalità di vendita .....	Pag. 4
Art. 12 - Richiamo delle modalità di subingresso .....	Pag. 5
Art. 13 - Richiamo delle norme igienico-sanitarie .....	Pag. 5
Art. 14 - Revoca, sospensione e decadenza della concessione del posteggio .....	Pag. 6
Art. 15 - Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato .....	Pag. 7

### Capitolo 2 - FIERE

Art. 16 - Data di svolgimento e localizzazione .....	Pag. 8
Art. 17 - Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi.....	Pag. 8
Art. 18 - Calcolo del numero delle presenze .....	Pag. 9
Art. 19 - Vendita a mezzo veicoli.....	Pag. 9
Art. 20 - Rispetto della normativa igienico sanitaria.....	Pag. 9
Art. 21 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico.....	Pag. 9
Art. 22 - Norme in materia di funzionamento della fiera .....	Pag. 9
Art. 23 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare .....	Pag. 10
Art. 24 - Determinazione degli orari .....	Pag. 10

### Capitolo 3 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI

Art. 25 - Ambito di applicazione, indirizzi e modalità.....	Pag. 11
---	---------

**Capitolo 4 - MOSTRA MERCATO DI COSE USATE E D'ALTRI TEMPI**

Art. 26 - Zone vietate .....	Pag. 12
Art. 27 - Partecipazione .....	Pag. 12
Art. 28 - Oggetto .....	Pag. 13
Art. 29 - Orario .....	Pag. 13
Art. 30 - Assegnazione dei posteggi .....	Pag. 13
Art. 31 - Antiquariato .....	Pag. 14
Art. 32 - Divieti .....	Pag. 14
Art. 33 - Assenze .....	Pag. 14
Art. 34 - Decadenza .....	Pag. 15
Art. 35 - Vigilanza .....	Pag. 15
Art. 36 - Canone .....	Pag. 15

**Capitolo 5 - COMMERCIO ITINERANTE**

Art. 37 - Zone vietate .....	Pag. 16
Art. 38 - Rappresentazione cartografica .....	Pag. 16
Art. 39 - Vendite a domicilio .....	Pag. 16
Art. 40 - Determinazione degli orari .....	Pag. 16

**Capitolo 6 - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 41 - Variazioni dimensionamento e localizzazione posteggi .....	Pag. 17
Art. 42 - Validità delle presenze .....	Pag. 17
Art. 43 - Definizione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie .....	Pag. 17
Art. 44 - Rinvio a disposizioni di legge .....	Pag. 18
Art. 45 - Abrogazione di precedenti disposizioni .....	Pag. 18